



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

DECRETO N. 151

OGGETTO: *sospensione dei processi penali per l'indulto.*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».

Visti in particolare gli artt 2- bis (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e 2-ter (Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria);

Rilevato che il carico di lavoro della sezione penale del Tribunale di Latina è pari a 3292 fascicoli pendenti per il ruolo monocratico e a 450 per il ruolo collegiale (oltre ai procedimenti di riesame cautelare reale);

Dato atto che i magistrati attualmente assegnati alla sezione penale sono complessivamente 7 tra cui il Dott. Luigi Carta che però è stato esonerato dalla composizione dei Collegi perché non assicura la necessaria continuità e stabilità nella loro formazione per motivi di salute;

Dato atto che la Sezione penale è priva del Presidente di Sezione dal marzo 2006 (G.M. De Angelis deceduto) cosicché il Cons. Raffaele Toselli, oltre che presiedere il I Collegio e la Corte d'Assise ed avere un ruolo monocratico costituito da ben 610 processi, è anche Presidente della Sezione facente funzioni;

Rilevato che presso il Tribunale penale di Latina sono attualmente in corso di celebrazione tre processi di Corte d'Assise oltre che dinanzi al I Collegio un maxiprocesso con 34 detenuti e dinanzi al II collegio un complesso processo di DDA;

Rilevato che la onerosa grave condizione in cui versa la Sezione impone alla Cancelleria, ormai come regola, orari di lavoro prolungati e non conformi alla disciplina del rapporto oltre che il ricorso continuo allo straordinario, tanto che il 15/9/2008 è pervenuta al Presidente e ai Magistrati della Sezione Penale una missiva in cui gli assistenti di udienza hanno rappresentato che al termine del loro orario di lavoro potranno essere costretti a lasciare l'aula di udienza;

Considerato che una grande mole di lavoro dei giudici monocratici è destinata alla trattazione di processi per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241

DISPONE

a) nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi ogni magistrato della Sezione Penale di Latina assicurerà la priorità:

1) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

2) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

3) ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

4) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

5) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

6) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

7) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

Avuto riguardo alla peculiarità territoriale della circoscrizione giudiziaria di Latina nella quale sono poste zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale vanno ricompresi nella trattazione prioritaria anche i reati edilizi il cui impatto sia significativo e tutti quelli ambientali.

b) per rendere effettiva ed assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge (il 26/7/2008, poichè la legge di conversione è stata pubblicata sulla G.U. nr. 173 del 25/7/08 e ai sensi dell'art. 13 è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione), per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, i Giudici sono autorizzati a rinviare i processi, per i quali sia stata già fissata l'udienza davanti a loro, aventi ad oggetto i reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006.

Il rinvio va disposto dal Giudice ad una specifica udienza in prosieguo al fine di evitare le comunicazioni ed appesantire il lavoro della Cancelleria.

Il rinvio non puo' essere disposto:



- se l'imputato si oppone;
- se l'imputato chiede alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26\7\08) di definire il processo ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , anche se sono decorsi i termini previsti dall'art. 446 , co.1 , c.p.p., per una pena concordata che non superi i limiti previsti per l'indulto (tre anni per la pena detentiva e 10.000 euro per la pena pecuniaria) e dimostri di non avervi già beneficiato;
- se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.

Nell'individuazione dei processi da trattare e a prescindere da quelli di cui è prevista la celebrazione prioritaria il Giudice terrà specificamente conto:

- della gravita' e della concreta offensività del reato,
- del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova con riguardo specificamente alla tipologia della stessa (es: ricognizione personale) e per l'accertamento dei fatti;
- dell'interesse in concreto manifestato dalla persona offesa;
- dell'avanzato stato dell'istruttoria dibattimentale;
- della presenza della costituzione di parte civile nei processi a querela di parte in cui la stessa espressamente dichiara di non volere trasferire l'azione in sede civile per ragioni di lunga durata stante il carico dei ruoli civili nel Tribunale di Latina (circa 1500-2000 processi su ruolo per ogni giudice);
- della data di prescrizione dei reati contestati, privilegiando la trattazione solo di quelli che si prescrivono in data successiva ad un anno dal presente provvedimento.

Il Giudice può disporre il rinvio della trattazione del processo sino a diciotto mesi e deve dichiarare la sospensione del termine di prescrizione del reato per tutto il periodo del rinvio.

Anche al fine di valutare il concreto impatto del presente provvedimento sulla gestione dei ruoli dispone che la cancelleria annoti nel ruolino di udienza di ciascun Giudice l'avvenuta sospensione dei processi e predisponga ogni mese la statistica del numero dei processi sospesi da ciascun giudice.

Per i processi non ancora fissati o per i quali sarà avanzata richiesta di fissazione dell'udienza da parte della Procura della Repubblica o del GUP dovrà comunque essere fissata l'udienza davanti al Giudice del dibattimento in ragione del diritto dell'imputato di chiedere la trattazione del processo, oltre che per consentire che l'esercizio del potere discrezionale del singolo Giudice di valutare la sussistenza in concreto dei criteri di applicabilità del rinvio avvenga nel contraddittorio delle parti.

Per tutti i processi che astrattamente consentono l'adozione del provvedimento di sospensione la Procura della Repubblica è invitata a non citare i testi al fine di evitare la possibile inutile presenza degli stessi.



Per le prime udienze già fissate si conferma quanto già contenuto nel Protocollo elaborato congiuntamente con la Procura della Repubblica e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per cui i testi non devono essere citati.

Nei primi tre mesi di esecuzione del presente provvedimento si procederà alla verifica della concreta applicazione dello stesso da parte di tutti i magistrati dell'ufficio e dell'impatto che determinerà sulla celerità della trattazione e della definizione dei processi di cui è stato fissato l'ordine di priorità.

L'efficacia esecutiva non può che essere immediata.

Pertanto, così provvede con il seguente

DECRETO

DISPONE IN MODO CONFORME ALLA MOTIVAZIONE CON ESECUTIVITÀ IMMEDIATA.


Dispone l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- ai magistrati della Sezione Penale e delle Sezioni distaccate;
- al Procuratore della Repubblica di Latina anche al fine di valutare se omettere la citazione dei testi per i processi astrattamente rinviabili;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;
- al Presidente della Corte di Appello di Roma (Consiglio Giudiziario).

Latina, 25 settembre 2008

IL CANCELLIERE C/1

Mirella Carlotta



Il Presidente del Tribunale

Dot. Bruno Raponi



